



*Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di
Enna*

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

LA PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

DI

ENNA

L'ANAS S.P.A.

E

LA RICCIARDELLO COSTRUZIONI s.r.l.

**AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI
INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA**

**SS. N. 117 "CENTRALE SICULA" ITINERARIO NORD-SUD – S.
Stefano di Camastra – Gela – Lavori di ammodernamento e
sistemazione del tratto compreso tra il Km 32+000 ed il Km 38+700
Lotto B4/b**

CUP F 71B97000030001

CIG 0254705D33



Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Enna

La Prefettura-U.T.G. di Enna, nella persona del Prefetto, Dr. Fernando Guida.

L'ANAS S.p.A., nella persona dell'Ing. Salvatore Tonti, Direttore Regionale ANAS.

L'ANAS S.p.A., nella persona del Dr. Giancarlo Perrotta, Responsabile Unità Protocolli di Legalità.

L'Appaltatore, nella persona del Geom. Giuseppe Ricciardello, Presidente del C.d.A.

La Direzione Territoriale del Lavoro e le Organizzazioni sindacali della categoria Edili (CIPE 58/2011) limitatamente agli impegni di cui all'articolo 14, nelle seguenti persone:

Il Direttore Provinciale della D.T.L. di Enna, Dr. Enrico Patrinicola.

Il Segretario Generale Fillea/Cgil di Enna, Alfredo Schilirò.

Il Segretario Filca/Cisl di Enna, Francesco Iudici.

Il Segretario Feneal/UIL di Enna, Di Dio Dathan Giuseppe.

PREMESSO

- che l' art. 15 della Legge 241/90, relativo agli accordi tra amministrazioni pubbliche, stabilisce che le stesse possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune;
- che con separato atto è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori di ammodernamento e sistemazione del tratto compreso tra il Km 32+000 ed il Km 38+700 della SS. N. 117 "CENTRALE SICULA" ITINERARIO NORD-SUD - S. Stefano di Camastra - Gela Lotto B4/b;



Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Enna

- che in data 24/01/2014 è stato stipulato il contratto principale con l'impresa aggiudicataria Ricciardello Costruzioni;
- che l'esecuzione dei lavori è ricadente nel territorio della provincia di Enna, sicché l'autorità competente in materia di sicurezza è da individuare nel Prefetto di Enna;
- che l'intervento in parola è disciplinato dalle disposizioni recate dal Decreto Legislativo n. 163 in data 12 aprile 2006 e ss.mm.ii.;
- che l'art. 93 del D. Lgs. 6/09/2011, n. 159 consente ai Prefetti, ai fini dell'espletamento delle funzioni volte a prevenire infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti, di disporre accessi ed accertamenti nei cantieri interessati all'esecuzione di lavori pubblici avvalendosi, a tal fine, dei Gruppi Interforze di cui all'art. 5, comma 3, del D.M. 14 marzo 2003;
- che i controlli antimafia sui contratti pubblici e sui successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto servizi e forniture sono effettuati con l'osservanza delle "Linee-Guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere" approvate dal CIPE con sua deliberazione del 3 agosto 2011, n. 58 pubblicata sulla G.U.R.I. del 4 gennaio 2012;
- che in linea con la Direttiva Linee Guida Grandi Opere, il Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi opere (C.C.A.S.G.O.) del giugno 2005 ha chiarito che l'esercizio della facoltà rescissoria o della facoltà di revoca del sub-contratto può ben essere stimolato dal Prefetto nel caso che *motu proprio* abbia ritenuto di procedere ad accertamenti più approfonditi, anche all'esito di accessi ispettivi ai cantieri;
- che il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, con la deliberazione del 3 agosto 2011, n. 58, pubblicata sulla G.U.R.I. del 4 gennaio 2012, ha definito il testo del documento generale di indirizzo antimafia, per gli interventi previsti nel Programma delle Infrastrutture Strategiche (PIS), recependo le indicazioni proposte dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle Grandi Opere, in tema di strumenti di prevenzione e contrasto alle infiltrazioni mafiose;



Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Enna

- che il subappalto è regolato dall'articolo 118 del D. Lgs. n. 163/06 e, pertanto, l'Ente appaltante, previa acquisizione della informazione antimafia, rilascerà l'autorizzazione al subappalto;
- che il C.C.A.S.G.O., nella riunione del 19 dicembre 2013, ha espresso il proprio parere di conformità del presente Protocollo alle richiamate Linee-guida;
- che il Gabinetto del Ministro, con nota prot. 11001/119/8/15(1) del 19 febbraio 2014, ha autorizzato la sottoscrizione del presente Protocollo;
- che l'articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" ha introdotto specifiche disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- che è volontà dei firmatari del presente Protocollo di Legalità assicurare, nella realizzazione dell'infrastruttura, il preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza, esercitando appieno i poteri di vigilanza ai fini di prevenzione e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, di verifica della sicurezza e della regolarità dei cantieri di lavoro, nonché di monitoraggio dei flussi di manodopera ed alla loro gestione, del rispetto dei diritti contrattuali, che rappresentano per le organizzazioni criminali un anello significativo per il controllo del territorio;
- che le parti interessate si impegnano allo scrupoloso rispetto delle disposizioni afferenti alla normativa antimafia, come previsto dall'art. 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011 nr. 159, così come integrato e modificato dal D.Lgs. 15 novembre 2012 nr. 218;
- che la informazione interdittiva sarà inoltrata ai soggetti di cui all'art. 91, comma 7 *bis*, del D.Lgs. 6 settembre 2011 nr. 159, così come integrato e modificato dal D.Lgs. 15 novembre 2012 nr. 218;
- che con D.P.C.M. 18 aprile 2013 sono stati istituiti gli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190;



Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Enna

- che è, altresì, volontà delle parti applicare, allorquando saranno approvate, le linee guida che il C.I.P.E. adotterà in tema di monitoraggio finanziario ai sensi dell'art. 176 del d. lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- che presso la Prefettura sarà istituita una "cabina di regia" allo scopo di effettuare, mediante incontri periodici, un monitoraggio congiunto ed una valutazione complessiva della situazione oggetto del presente Protocollo;

CONSIDERATA

- la necessità che l'Anas, in qualità di Stazione Appaltante, assuma un ruolo centrale di coordinamento e raccordo di tutte le attività scaturenti dall'applicazione del presente Protocollo;
- la portata strategica dell'opera, che esige di attuare un accurato e ben strutturato sistema di controllo dei cantieri, con mirate pianificazioni operative a garanzia della piena regolarità dei lavori ed al fine di assicurare condizioni di sicurezza tali da prevenire ogni possibile tentativo di infiltrazione criminale.

Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue:

la narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente protocollo;

il presente Protocollo è volto a:

- garantire una rapida e corretta esecuzione delle Opere nel rispetto degli adempimenti previsti dall'art. 92 del D.Lgs. 6 settembre 2011 nr. 159, così come modificato dal D.Lgs. 15 novembre 2012 nr. 218;
- prevedere ulteriori misure intese a rendere più stringenti le verifiche antimafia, anche mediante forme di monitoraggio durante l'esecuzione dei lavori, secondo le previsioni contenute nelle richiamate Linee-guida;



Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Enna

- attivare un flusso di informazioni che possa garantire, tra l'altro, l'alimentazione di una banca dati *web* e, anche attraverso le informazioni in essa contenute, consentire il monitoraggio:
 - a) della fase di esecuzione dei lavori dei soggetti che realizzano le Opere;
 - b) dei flussi finanziari connessi alla realizzazione delle Opere, nel rispetto del principio di tracciabilità di cui all'art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136;
 - c) delle condizioni di sicurezza dei cantieri;
 - d) del rispetto dei diritti dei lavoratori impiegati.

Capo I

Verifiche antimafia

Art. 1

1. L'Anas comunica tempestivamente alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Enna, in appresso denominata Prefettura - U.T.G., i dati relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari dell'ultimo triennio – in particolare, per le persone fisiche comprensivi di codice fiscale e residenza – a cui l'Appaltatore intende affidare l'esecuzione dei lavori o di cui intende avvalersi nell'affidamento di servizi, noli o trasporti, o per la fornitura di materiali facenti parte integrante del ciclo produttivo o comunque strettamente inerenti alla realizzazione dell'opera, fatta eccezione per i dati relativi ai concessionari e/o gestori e licenziatari di Stato.
2. Fermi restando gli obblighi ai sensi del Capitolato Speciale d'appalto, l'Anas, per i contratti di cui all'art. 2 e con esclusione di quelli di cui al comma 5 dell'art. 5 del presente Protocollo, richiede alla Prefettura - UTG la "*informazione antimafia*". La richiesta di informazione antimafia deve



Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Enna

contenere l'indicazione della denominazione della società/ditta nonché l'oggetto ed il valore del contratto, subcontratto, concessione o erogazione. Nel caso in cui il soggetto con il quale l'Appaltatore intende sottoscrivere il contratto sia una società di capitali, dovrà essere altresì allegata alla detta comunicazione una dichiarazione del Legale Rappresentante della detta società ai sensi del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187 e, nei casi in cui una persona giuridica risulti possessore di quote o di azioni, dovrà essere prodotta la medesima dichiarazione, sino a risalire ad una persona fisica. La predetta documentazione potrà essere fornita anche per Posta Elettronica Certificata.

La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto.

La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:

- a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;
- b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
- c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;



Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Enna

- d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;
- e) per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;
- f) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
- g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;
- h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;
- i) per le società personali, ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della società personale esaminata.

Per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia è riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'art. 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

L'informazione antimafia, oltre che ai soggetti di cui sopra, deve riferirsi anche ai familiari conviventi.

3. L'Appaltatore, con l'adesione al presente Protocollo e allo scopo di coadiuvare l'attività di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità nell'esecuzione dell'opera, condividendo l'opportunità di rafforzare tale attività con un adeguato sistema sanzionatorio, si impegna ad inserire nei contratti indicati all'art. 2 del presente Protocollo apposita clausola con la quale il suo subappaltatore assume l'obbligo di fornire all'Appaltatore stesso - perché ANAS possa richiedere le informazioni antimafia preventive secondo le modalità indicate nel citato art. 2 - gli stessi dati precedentemente indicati, relativi alle società e alle imprese subcontraenti interessate, a qualunque titolo, all'esecuzione dell'opera. Nella stessa clausola si stabilisce che le imprese di cui sopra accettano esplicitamente il



Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Enna

sistema sanzionatorio convenuto con il presente Protocollo, ivi compresa la possibilità di risoluzione del contratto o sub-contratto nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso di esse, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca della fornitura da parte dell'impresa nei casi indicati nel successivo articolo 5, comma 2, del presente Protocollo.

Art. 2

1. L'obbligo per l'appaltatore ed i subappaltatori e subaffittuari di conferire all'ANAS i dati di cui all'art. 1 è preventivo rispetto alla stipula di qualsiasi contratto e sussiste per i subappalti ed i contratti conclusi da tutti gli operatori della filiera per qualunque importo. L'ANAS si impegna ad acquisire l'informazione antimafia ai sensi dell'articolo 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, così come modificato e integrato dal D. Lgs. 15 novembre 2012, n. 218. Le comunicazioni dei dati e le dichiarazioni sostitutive volte al rilascio delle Informazioni Antimafia sono effettuate di norma con modalità Posta Elettronica Certificata e, comunque, secondo le prescrizioni contenute nel Codice dell'Amministrazione Digitale, decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii.

L'obbligo preventivo di conferimento dei dati sussiste sempre per tutte le attività elencate nell'art. 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190, concernente "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" ed inoltre per le tipologie di prestazioni, di seguito elencate, da affidarsi direttamente dall'appaltatore:

- fornitura e trasporto di acqua;
- servizi di mensa, di pulizia, di autotrasporti e alloggio del personale;



Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Enna

- somministrazione di manodopera, sia come lavoratori dipendenti sia come parasubordinati o con Partita IVA senza dipendenti, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.
2. L'ANAS si impegna, altresì, a richiedere all'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, istituita con decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, l'elenco delle imprese, eventualmente presenti nel territorio della Provincia, affinché l'Appaltatore ne valuti l'inserimento tra gli operatori della filiera, nel ciclo dell'opera.
 3. Affinché l'A.N.A.S. possa individuare, anche preventivamente e con la necessaria tempestività, le imprese abilitate all'attività di escavazione e lavorazione di materiali inerti, la Regione Siciliana, per il tramite del Corpo delle Miniere, fornirà all'A.N.A.S. appositi elenchi concernenti tutte le cave di inerti autorizzate nel territorio della regione, nonché le ditte impegnate nella loro coltivazione unitamente ai rispettivi direttori tecnici.
 4. La Regione Siciliana indicherà altresì tutti gli impianti di confezionamento di calcestruzzo in possesso delle autorizzazioni ambientali.
 5. Non sussiste obbligo di richiesta di informazione antimafia nell'ipotesi in cui si ricorra a soggetti iscritti negli elenchi ai sensi dell'art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012 n.190, per l'esercizio delle attività per cui è stata disposta l'iscrizione.
 6. Ai fini del presente Protocollo, il regime delle informazioni antimafia di cui all'art. 92 del D.Lgs. 6 settembre 2011 nr. 159, così come modificato dal D.Lgs. 15 novembre 2012 nr. 218, è esteso a tutti i soggetti appartenenti alla "filiera delle imprese" nei termini indicati dall'art. 6 del D.L. 187/2010



Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Enna

convertito dalla L.217/2010, ad eccezione dei casi di cui all'art. 5, comma 5 del presente Protocollo.

Art. 3

1. Ai fini delle "Informazioni" previste dall'art. 92 del D.Lgs. 6 settembre 2011 nr. 159, così come modificato dal D.Lgs. 15 novembre 2012 nr. 218, i dati di cui all'art. 2 del presente Protocollo sono comunicati dall'Appaltatore e dai subappaltatori all'ANAS ai fini della richiesta della informativa antimafia, prima di procedere alla stipula dei contratti o alla conclusione dei subappalti ovvero prima di procedere all'autorizzazione dei subcontratti di cui al medesimo art. 2. Gli stessi dati sono comunicati, a cura dell'Appaltatore, all'Anas, anche ai fini dell'esercizio dei suoi compiti di Direzione Lavori. Le comunicazioni dei dati sono effettuate anche su supporto WEB o informatico.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Protocollo, l'Anas si impegna, entro sessanta giorni dalla sottoscrizione del Protocollo, a rendere disponibile sulla base dei dati acquisiti dall'Appaltatore, una Banca Dati relativa alle imprese che partecipano, a qualunque titolo, all'esecuzione dei lavori, accessibile tramite rete internet in forma sicura da parte della Prefettura-UTG e del Gruppo Interforze e anche dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Servizio Alta Sorveglianza delle Grandi Opere nonché dal Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il flusso delle informazioni, nell'ambito di un unico sistema, dovrà alimentare due diverse sezioni:

- a) "Anagrafe degli esecutori";



Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Enna

- b) "Piano di controllo coordinato del cantiere e del sub cantiere" contenente il "Settimanale di cantiere o sub cantiere" di cui al successivo art. 7.

Tale "Anagrafe degli esecutori" contiene i dati indicati nella deliberazione CIPE 587/2011, oltre le seguenti informazioni essenziali:

- individuazione anagrafica del soggetto d'impresa o dell'operatore economico;
- tipologia e importo del contratto o subcontratto, nonché oggetto della prestazione e durata del contratto e subcontratto;
- annotazioni relative a modifiche intervenute nell'assetto proprietario o manageriale del soggetto imprenditoriale, nonché relative al direttore tecnico;
- annotazioni relative alla eventuale perdita del contratto o subcontratto e all'applicazione della relativa penale pecuniaria;
- indicazione del conto corrente dedicato di cui all'articolo 3 della legge 136/2010.

In tutti i contratti e i subcontratti stipulati ai fini della esecuzione delle opere verrà inserita apposita clausola che preveda i seguenti impegni:

- mettere a disposizione dell'Appaltatore per la successiva immissione nella "Anagrafe degli esecutori", a cura del "Referente di cantiere", i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale;
- mettere a disposizione del Gruppo Interforze, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro esigenziale;
- mettere a disposizione del Gruppo Interforze, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, le informazioni relative alle imprese con le quali il lavoratore ha avuto rapporti di lavoro



Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Enna

negli ultimi 10 anni. Le informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'art. 46 del D.P.R. 445/2000.

3. L'inosservanza reiterata degli obblighi informativi verrà considerata quale circostanza suscettibile di dar luogo alla irrogazione di una penale pari al 5% del valore del contratto o sub contratto a cui i dati si riferiscono. Le modalità di impiego delle sanzioni economiche saranno analoghe a quelle individuate per la violazione di cui all'articolo 5, comma 4, del presente protocollo.

Art. 4

1. L'ANAS, con l'adesione al presente Protocollo e allo scopo di coadiuvare l'attività di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità nell'esecuzione delle opere, si impegna a far inserire dall'Appaltatore d inserire in tutti i contratti apposita clausola con la quale i subappaltatori assumono l'obbligo di fornire i dati precedentemente indicati, relativi alle società e alle imprese subcontraenti interessate, a qualunque titolo, all'esecuzione delle opere.

2. Nella stessa clausola si stabilisce che le imprese di cui sopra accettano esplicitamente il sistema sanzionatorio indicato nei commi precedenti, ivi compresa la possibilità di revoca degli affidamenti o di risoluzione del contratto o sub-contratto nei casi di inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento da parte di ANAS nei casi indicati dal presente Protocollo.



Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Enna

3. La risoluzione automatica del contratto, la revoca dell'affidamento e dell'autorizzazione al subappalto non comportano obblighi di carattere indennitario né risarcitorio a carico di ANAS, né a carico dell'appaltatore/subcontraente, fatto salvo il pagamento dell'attività prestata.

4. Le somme discendenti dall'applicazione delle penali andranno affidate in custodia ad ANAS per essere versate su un apposito conto corrente fruttifero e, indi, poste a disposizione della parte interessata, nei limiti dei costi direttamente o indirettamente sostenuti per la sostituzione del subcontraente o del fornitore. La parte residua delle penali è destinata all'attuazione di misure incrementali della sicurezza antimafia dell'intervento secondo le indicazioni che verranno date dalla Prefettura - U.T.G., sentito il C.C.A.S.G.O..

Art.5

1. Qualora a seguito delle verifiche, disposte ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 6 settembre 2011 nr. 159, così come modificato dal D.Lgs. 15 novembre 2012 nr. 218, emergano elementi relativi a tentativi o pericoli di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, la Prefettura-UTG ne dà immediata comunicazione all'ANAS e all'Appaltatore. L'Appaltatore non può stipulare il contratto o concludere il subcontratto.

2. Nei casi d'urgenza previsti dall'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 6 settembre 2011 nr. 159, così come modificato dal D.Lgs. 15 novembre 2012 nr. 218, previa comunicazione all'ANAS S.p.A. delle motivazioni d'urgenza certificate dal Direttore dei Lavori, ovvero quando ai sensi della stessa norma è possibile procedere anche in assenza delle "informazioni" della Prefettura-UTG, per i contratti, i subcontratti, conclusi o autorizzati, l'Appaltatore effettua senza ritardo ogni adempimento necessario a rendere



Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Enna

operativa la clausola risolutiva espressa, nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, quando le verifiche disposte abbiano dato gli stessi esiti indicati al comma 1. In detti casi l'Appaltatore comunica senza ritardo all'ANAS S.p.A. l'attivazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione della Società o Impresa cui le "informazioni" si riferiscono.

3. L'A.N.A.S. si impegna affinché tutti i subappalti, contratti e subcontratti a valle dell'aggiudicazione principale siano subordinati all'acquisizione delle informazioni antimafia di cui all'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 6 settembre 2011 nr. 159, così come modificato dal D.Lgs. 15 novembre 2012 nr. 218, a prescindere dal limite di valore.

4. Nelle ipotesi dei commi 2 e 3 del presente articolo, l'Appaltatore si impegna ad inserire in contratto o a far inserire dal suo subappaltatore o fornitore nei relativi subcontratti, apposita clausola in forza della quale, nel caso che le "Informazioni antimafia" di cui all'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 6 settembre 2011 nr. 159, così come modificato dal D.Lgs. 15 novembre 2012 nr. 218, abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto e l'appaltatore applicherà una penale a titolo di liquidazione forfetaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto o del subcontratto stesso, salvo il maggior danno. La penale sarà affidata in custodia al soggetto aggiudicatore ANAS - che la verserà su apposito conto corrente fruttifero - e da questo posta a disposizione dell'Appaltatore, nei limiti dei costi sostenuti per la sostituzione del subcontraente o del fornitore. La parte residua di detta penale è destinata all'attuazione di misure incrementalmente della sicurezza antimafia dell'intervento, secondo le indicazioni che il Prefetto competente farà all'uopo pervenire, sentito il C.C.A.S.G.O.

5. L'ANAS potrà escludere dalla richiesta di "Informazione antimafia" preventiva le acquisizioni di carattere urgente ed emergenziale di materiali



Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Enna

di consumo di pronto reperimento fino all'importo complessivo di Euro 9.000,00 trimestrali per ciascuna impresa, fermo restando che anche per le dette acquisizioni dovranno essere comunicati all'ANAS e alla Prefettura-UTG i dati identificativi dei fornitori (denominazione sociale, sede legale, numero di iscrizione al Registro delle imprese, partita I.V.A., codice fiscale e importo pagato). Resta fermo l'obbligo di inserimento nella banca dati di cui all'articolo 3 del protocollo.

Art. 6

Nelle more dell'attivazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia di cui al Capo V del D.Lgs. 6 settembre 2011 nr. 159, così come integrato e modificato dal D.Lgs. 15 novembre 2012 nr. 218, nel caso in cui la società o l'impresa, nei cui riguardi devono essere rilasciate le "Informazioni", abbia la sede legale nel territorio di altra Provincia, la Prefettura-UTG (allo scopo di semplificare e fluidificare le relative procedure) inoltra la richiesta alla Prefettura-U.T.G. competente segnalando, ove si tratti di contratti o subcontratti per i quali non sussiste l'obbligo di acquisire le "Informazioni" di cui all'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 6 settembre 2011 nr. 159, così come modificato dal D.Lgs. 15 novembre 2012 nr. 218, che le stesse vengono effettuate in attuazione del presente Protocollo.



Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Enna

Capo II

Sicurezza nei cantieri e misure di prevenzione contro i tentativi di condizionamento criminale.

Art. 7

1. Ai fini dell'applicazione del presente Protocollo viene attuato il "*Piano di Controllo coordinato del cantiere e dei subcantieri*" interessati dai lavori, il cui controllo è assegnato dalla Prefettura - U.T.G. alle Forze dell'Ordine ed al Gruppo Interforze.

2. L'Appaltatore individua un *Referente di Cantiere* che immetterà nell'apposita sezione "*Piano di controllo coordinato del cantiere e del sub cantiere*" della Banca dati di cui al comma 2, dell' art. 3, con cadenza settimanale, entro le ore 18,00 del venerdì precedente, le attività settimanali previste.

3. Il c.d. "*Settimanale di Cantiere*" conterrà ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle opere da realizzare nella settimana di riferimento con l'indicazione:
 - a) della ditta che esegue i lavori (lo stesso Appaltatore - in caso di esecuzione diretta - ovvero il subappaltatore in genere);
 - b) dei mezzi dell'Appaltatore e del suo subappaltatore e /o di eventuali altre ditte che operano forniture;
 - c) di qualunque automezzo che avrà comunque accesso in cantiere;
 - d) dei nominativi di tutti i dipendenti che, sempre nella settimana di riferimento, saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all'accesso per altro motivo.



Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Enna

4. Il Referente ha l'obbligo di immettere nella Banca dati senza alcun ritardo, e comunque entro le ore 18.00 del giorno antecedente, ogni eventuale variazione relativa ai dati inviati.
5. L'Appaltatore ha l'obbligo, tramite il Referente di Cantiere, o altro responsabile a ciò specificamente delegato, di garantire il corretto svolgimento dei lavori utilizzando le sole maestranze, attrezzature, macchinari e tecnici segnalati.
6. Le informazioni acquisite sono utilizzate dalla Prefettura -U.T.G. per:
 - a) verificare la proprietà dei mezzi e la posizione del personale;
 - b) verificare, alla luce del "settimanale di cantiere", la regolarità degli accessi e delle presenze;
 - c) incrociare i dati al fine di evidenziare eventuali anomalie.

A tal fine la Prefettura potrà, fatte salve le competenze istituzionali, attribuite dalla legge agli organi di vigilanza, calendarizzare incontri periodici con il Coordinatore del Gruppo Interforze e il Referente di Cantiere. L'A.N.A.S. dispone, ferme restando le verifiche già previste dalle norme di settore, i controlli sulla qualità del calcestruzzo e dei suoi componenti impiegati nei lavori per la realizzazione dell'opera, presso laboratori indicati dall' ANAS o dall'Appaltatore, i cui oneri finanziari saranno sostenuti dall'Appaltatore stesso o dall'ANAS S.p.A., in base a successivi accordi contrattuali.

7. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, la Prefettura-UTG si riserva di disporre ulteriori verifiche attraverso il Gruppo Interforze di cui al D.M. 14 marzo 2003.
8. L'incarico affidato al Referente di Cantiere, di cui al presente articolo, non determina alcun effetto sulle responsabilità e sugli obblighi del Direttore



Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Enna

Tecnico dell'Appaltatore (qualora l'incarico fosse affidato a persona diversa) e della Direzione dei Lavori e non comporta il riconoscimento di alcuna pretesa economica nei confronti di ANAS S.p.A.

9. Le persone che a qualunque titolo accedono presso i cantieri di lavoro dovranno essere munite del documento identificativo di cui all'art. 5 della Legge n. 136/2010 anche ai fini della rilevazione oraria della presenza. Per i lavoratori dipendenti lo stesso documento verrà utilizzato anche ai fini della rilevazione dell'orario di lavoro. La disposizione non si applica al personale addetto ad attività di vigilanza e controllo sui luoghi di lavoro.

10. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma 9 nonché di quelli previsti all'art. 4 della legge 136/2000, accertata nell'esercizio dell'attività di monitoraggio della regolarità degli accessi nei cantieri, l'ANAS applicherà all'impresa inadempiente una sanzione pecuniaria determinata nella misura fissa del 5% dell'importo contrattuale.

Capo III

Misure per la tracciabilità dei flussi finanziari

Art. 8

1. Ai fini della verifica di cui all'art. 3, comma 9, della Legge 136/2010, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere ad ANAS S.p.A. apposito elenco dei contratti che intende stipulare con annotazione degli elementi essenziali dei contratti, subappalti, subcontratti. Per elementi essenziali si intendono: data e luogo di sottoscrizione, oggetto e importo del contratto, subappalto, subcontratto, CF o Partita IVA. L'obbligo di trasmissione può anche essere assolto tramite invio informatico di apposita cartella contenente più "files", di cui è redatto in ogni caso relativo elenco.



Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Enna

2. A richiesta di ANAS S.p.A., l'Appaltatore si impegna a trasmettere, entro sette giorni dalla data di richiesta, i contratti per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

3. Fatta salva l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della legge 136/2010, l'omessa trasmissione dei contratti comporta l'irrogazione da parte di ANAS S.p.A. a carico dell'impresa inadempiente di una penale pecuniaria fino al massimo di 5 mila euro e non inferiore a 2 mila euro. L'appaltatore che abbia provveduto a comunicare tempestivamente ad ANAS S.p.A. l'omesso adempimento da parte di una delle imprese o dei soggetti della filiera è esente da qualsivoglia responsabilità. La penale sarà affidata in custodia al soggetto aggiudicatore ANAS - che verserà su apposito conto corrente fruttifero. Detta penale è destinata all'attuazione di misure incrementalmente della sicurezza antimafia dell'intervento, secondo le indicazioni che il Prefetto competente farà all'uopo pervenire, sentito il C.C.A.S.G.O.

Art. 9

1. L'Appaltatore si impegna a dare notizia senza ritardo alla Prefettura - U.T.G., dandone comunicazione ad ANAS, di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere, ecc.). Resta fermo l'obbligo di denuncia degli stessi fatti all'A.G..



Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Enna

2. L'Appaltatore si impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli Organi di polizia, ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad esso formulata prima dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso i suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori. Della denuncia informa l'ANAS e la Prefettura - U.T.G..
3. L'Appaltatore si impegna ad assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l'immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere.
4. L'Appaltatore si impegna ad inserire nella documentazione contrattuale il riferimento al protocollo di legalità, che sarà sottoscritto per accettazione da ciascuna Impresa esecutrice, e le clausole sopraindicate.

Art. 10

Gli stessi obblighi di cui all'articolo precedente vengono contrattualmente assunti nei confronti dell'Appaltatore, dai subappaltatori, a qualunque titolo interessati all'esecuzione dei lavori. L'impresa della filiera si impegna espressamente all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo di Legalità sottoscritto tra Prefettura U.T.G. ANAS ed Appaltatore, in data 13 marzo 2014, ed accetta pienamente e consapevolmente il sistema sanzionatorio ivi previsto. L'inosservanza degli obblighi in tal modo assunti comporta la revoca del subappalto o autorizzazione dello stesso.



Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Enna

Art. 11

Con riferimento ai divieti di stipula e di autorizzazione previsti dall'art.4 del presente Protocollo, l'eventuale inosservanza da parte dell'Appaltatore è causa di risoluzione del contratto tra l'ANAS e l'Appaltatore.

Art. 12

1. L'ANAS si impegna ad effettuare – sulla base delle segnalazioni pervenute dall'Appaltatore – analoga comunicazione, nei confronti dell'Osservatorio regionale per i Lavori Pubblici di cui alla L.R. n.7/2002 e ss. mm. e ii., in relazione alla mancata osservanza dei predetti obblighi da parte dei soggetti terzi, nonché degli eventuali accertamenti positivi effettuati ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011 nr. 159, così come integrato e modificato dal D.Lgs. 15 novembre 2012 nr. 218.

2. L'ANAS si impegna a riferire periodicamente sulla propria attività di vigilanza come derivante dall'applicazione del presente Protocollo, inviando un rapporto trimestrale alla Prefettura – U.T.G. e al C.C.A.S.G.O.

Art. 13

Le previsioni del presente Protocollo relative all'assoggettamento dei contratti e subcontratti alle verifiche antimafia effettuate con le modalità di cui all'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 6 settembre 2011 nr. 159, così come modificato dal D.Lgs. 15 novembre 2012 nr. 218, si applicano altresì ai rapporti contrattuali e alle tipologie di prestazioni individuate al precedente art. 2, già in essere alla data di stipula del presente Protocollo. Nel caso che, a seguito di tali verifiche, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, l'Appaltatore si impegna ad esercitare il diritto di risoluzione ovvero ad imporre al suo subappaltatore l'esercizio di tale diritto, avvalendosi della facoltà all'uopo



Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Enna

prevista dall'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 6 settembre 2011 nr. 159, così come modificato dal D.Lgs. 15 novembre 2012 nr. 218.

Capo IV Misure per il controllo dei flussi di manodopera

Art. 14

Le parti decidono di osservare le disposizioni contenute nell'articolo 10 dello schema di protocollo di legalità allegato alle linee-guida "Piano Carceri", pubblicate nella G.U.R.I. del 18 giugno 2012, n. 140. Nel tavolo previsto dal comma 2 del citato articolo 10, che sarà contestualmente istituito, possono essere esaminate questioni generali inerenti il contrasto al fenomeno dello sfruttamento del lavoro, come sanzionato dall'art. 12 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazione dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Per queste finalità potranno essere valorizzate le risultanze desunte da accordi tra le parti riguardanti versioni più avanzate dei documenti attestanti non solo la regolarità della posizione delle imprese, ma anche la congruità dei versamenti dei contributi previdenziali in relazione al costo complessivo dell'opera.

Art.15

Il contenuto del presente Protocollo integra i contenuti del Contratto di appalto tra l'ANAS S.p.A. e l'Appaltatore.

Enna, 13 marzo 2014